

IL VICEPRESIDE NON C'È PIÙ

UNO DEI COLLABORATORI SOSTITUIRÀ IL DIRIGENTE

MA NON AVRÀ SOLDI IN PIÙ

Ufficio scolastico Campania 11.6.2003, da Italiapuntodoc del 16/6/2003

Il vicepresidente va in soffitta. E le sue funzioni vanno a uno dei collaboratori del dirigente scolastico. Che, però, non avrà diritto alla retribuzione prevista per i docenti che svolgono l'incarico di funzione obiettivo. Lo prevede il nuovo contratto e l'Ufficio scolastico regionale della Campania ha già dato disposizioni ai dirigenti scolastici, per evitare equivoci. In buona sostanza, dunque, l'incarico di vicepresidente non potrà essere retribuito con fondi derivanti dal contratto dei docenti e dei non docenti. E, dunque, il collaboratore che ne farà le veci dovrà accontentarsi dei soldi contrattati a livello di singola scuola dal dirigente e dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). Si riducono, dunque, gli spazi dei collaboratori del dirigente, che potranno essere retribuiti soltanto in 2 e non più in 3, come avveniva con il vecchio contratto. Retribuzioni che saranno determinate passando attraverso il tavolo negoziale d'istituto. Resta fermo il potere del dirigente di assegnare un semiesonero o un esonero al collaboratore individuato per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE

*Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della Regione Campania*

e p.c.

Alle OO. SS. Regionali- Scuola

Ai Dirigenti dei

Centri Servizi Amministrativi

LORO SEDI

Prot.n.

Napoli, 11 giugno 2003

Oggetto: Chiarimenti in merito alla sostituzione del dirigente scolastico.

Pervengono a questo Ufficio – da parte di dirigenti scolastici- quesiti e richieste di chiarimento tendenti prevalentemente a conoscere gli effetti prodotti dall'art. 31 del CCNL ^[1] del personale docente ed ATA della Scuola e, più in particolare, se in vigore del disposto normativo introdotto nel citato articolo, sia ancora possibile:

- garantire le funzioni vicarie
- valorizzare le funzioni con gli istituti dell'esonero e del semiesonero
- incentivare le medesime con le indennità per funzioni superiori.

Premesso che

- il CCNL assumerà veste giuridica cogente di norma patrizia alla firma definitiva della preintesa siglata il 16 maggio 2003;
- la fattispecie è stata giuridicamente chiarita dal parere del Consiglio di Stato del luglio 2000;

si ritiene di poter chiarire nel merito - fatto salvo l'inquadramento dei quesiti posti nel contesto dei due punti chiariti in premessa - quanto segue:

1. la preintesa contrattuale riconosce due collaboratori individuati dal dirigente scolastico;
2. l'istituto dell'esonero e/o del semiesonero continua ad essere previsto nella preintesa del CCNL quale risorsa contrattuale;
3. il dirigente scolastico potrà attribuirli al collaboratore individuato, incaricandolo della sua sostituzione con provvedimento formale.

Giova, infine, rammentare che le indennità di funzioni superiori sono normate dall'art.52 del D.L.vo 165/01, che ne prevede l'erogazione a carico dell'Amministrazione.

Il Direttore Generale
F/to Alberto Bottino

NOTE

[1] Ecco il testo della clausola che regola la figura del collaboratore: "1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 85, comma 2, lettera e).".